



COMUNE DI

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa – Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 22-09-2021

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 ATTUAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE FARMACIA AMENDOLA.

Progressivo Generale N. 510 in data 23 SET. 2021

IL RESPONSABILE L’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” statuisce:

- 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
- 2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
- 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, in particolare:

- all’art. 1, comma 1, dispone che: “ il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in

- favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano....;
- all'art. 1, comma 3, dispone che: "in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta";
 - all'art. 2, comma 1, dispone che:
 - a) "una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune...";
 - b) "una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze"
 - c)" il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.....";
 - all'art. 2, comma 3, dispone, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che: "i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18".
 - all'art. 2, comma 4, dispone che:

"ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

 - a) di buoni spesa di utilizzabili per l'acquisto generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità";
 - all'art. 2, comma 6, dispone che: "L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 30.11.2020 avente ad oggetto: "misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. atto di indirizzo.";

VISTA, la deliberazione di giunta comunale n. 114 del 30.11.2020 ad oggetto: "Emergenza Covid-2019. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 3, Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.";

VISTA la Determinazione n. 109 del 07.12.2020 avente ad oggetto "misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 attuazione buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per nuclei familiari in condizioni di disagio economico. impegno spesa. approvazione avviso pubblico e schema di domanda ." con la quale è stata impegnata, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate, la somma di € 48.208,27 sul cap. 4474 Interventi assistenziali a favore delle famiglie Covid codice bilancio 12.05-1.04.02.02.999;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato che: "I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziosamente in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e, con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, interviene sull'erogazione dei buoni spesa legata all'emergenza Coronavirus precisando che è esente dall'obbligo di acquisizione del CIG;

VISTO l'avviso pubblico n. 23 del 07.12.2020 avente ad oggetto: "manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità nonche' prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, assegnati tramite buoni spesa, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dal comune di Filadelfia.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9949 del 10.12.2020 la Farmacia Amendola con sede a Filadelfia Corso Castelmonardo, 82 P.I. 03427100791 ha chiesto l'accreditamento all'Albo del Comune di Filadelfia per la fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa;

VISTA la nota di debito n. 2 del 22.09.2021 (compresa di allegato1, allegato 2 e allegato 3), nostro protocollo n. 7705 del 22.09.2021, emessa dalla Farmacia Amendola con sede a Filadelfia Corso Castelmonardo, 82 P.I. 03427100791, dell'importo di € 680,00;

VERIFICATA la corrispondenza del documento contabile ai fini del rimborso dovuto;

VERIFICATA la regolarità del DURC con scadenza 21.10.2021;

TENUTO CONTO CHE la somma occorrente trova imputazione al cap. 4474 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente procedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla L.n.190/2012

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2021 di nomina del sottoscritto a responsabile l'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la nota di debito n. 2 del 22.09.2021 (compresa di allegato1, allegato 2 e allegato 3) emessa dalla Farmacia Amendola con sede a Filadelfia Corso Castelmonardo, 82 P.I. 03427100791, per la fornitura di beni di prima necessità di cui al decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 ad oggetto "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che all'art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare", dell'importo di € 680,00, mediante utilizzo di buoni spesa;
2. di liquidare la nota di debito n. 2 del 22.09.2021 di € 680,00 emessa Farmacia Amendola con sede a Filadelfia Corso Castelmonardo, 82 P.I. 03427100791, inserendo nella causale la seguente dicitura: "Fornitura di prima necessità di cui al decreto legge del 23.11.2020, n. 154", mediante l'utilizzo di buoni spesa imputando la spesa al cap. 4474 del bilancio in corso di formazione 2021/2023;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del conseguente mandato di pagamento, accreditando le somme sul conto corrente indicato nella nota di debito su indicata;
4. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in essere;

La presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Amministrativo;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. -

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Francesco Condi



Area Finanziaria VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE L'AREA FINANZIARIA

F.to Ds. Bruno Iorfida

